



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DECRETO N. 8199

IL RETTORE

- **VISTO** lo statuto dell'Università di Verona, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766 e successive modifiche;
- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- **VISTO** il Regio Decreto-legge 20 giugno 1933, n. 1592;
- **VISTO** il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
- **VISTO** il Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche;
- **VISTA** la Legge 21 febbraio 1980, n. 28;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;
- **VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- **VISTA** la Legge 19 gennaio 1990, n. 341;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale dell'11 maggio 1995;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 settembre 1996;
- **VISTE** le deliberazioni degli Organi Accademici dell'Università degli Studi di Verona (Consiglio di Facoltà del 23 maggio 1996, Senato Accademico del 16 luglio 1996 e Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 1996);
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale;

DECRETA

lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 280 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti gli articoli relativi all'istituzione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

## SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

### Art. 281

E' istituita presso l'Università di Verona la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, ai sensi del D.M. 11.05.1995 n. 88.

La Scuola risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica come precisa al Cap. I Tab. XLV/2 del D.M. 11.05.1995 n. 88 ed i relativi articoli di Decreto per le norme comuni alle Scuole di Specializzazione. La Scuola si attiene strettamente alla normativa specificata nei suddetti articoli.

### Art. 282

La Scuola ha lo scopo di formare Specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.

### Art. 283

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati in Medicina e Chirurgia.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

## Art. 284

La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

## Art. 285

Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta per la valutazione della quale la commissione avrà a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio complessivo, che sarà integrato nella misura di 30 punti dalla valutazione dei seguenti titoli:

1. Tesi nella disciplina attinente alla Specializzazione.
2. Il voto di Laurea.
3. Il voto riportato negli esami di profitto nel Corso di Laurea nelle Materie concernenti la Specializzazione.
4. Le pubblicazioni ad indirizzo chirurgico ed affine.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal D.M. 16.09.1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10.10.1982.

## Art. 286

Sono ammessi alla Scuola i candidati idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

## Art. 287

La Commissione per l'esame di ammissione è nominata dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola: essa è presieduta dal Direttore stesso o, in caso di impedimento, da un professore ordinario o straordinario da lui delegato e composta da quattro professori ordinari, straordinari o associati che facciano parte del Consiglio della scuola stessa.

## Art. 288

Il corso ha la durata di cinque anni.

## Art. 289

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento/Istituto e le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

## Art. 290

Il numero massimo degli Specializzandi è indicato in 10.

## Art. 291

La Scuola di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva comprende sei aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico/disciplinari comi come indicato nella Tabella A alla pagina 16 del Supplemento G.U. 19.07.1995 e così come qui di seguito specificato, affermandosi i principi formativi per ogni area:

### **TABELLA A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO - DISCIPLINARI.**

#### **AREA A: PROPEDEUTICA GENERALE**

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

anatomia ed istologia normale e patologia della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della ripartizione tissutale con particolare riguardo alle ustioni.

Settori Scientifico Disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Patologia generale, F06A Anatomia patologica.

## **AREA B: AREA PROPEDEUTICA CLINICA**

**Obiettivo:** lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualità che possono presentarsi nell'esercizio dell'attività chirurgica.

Settori Scientifico Disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica

## **AREA C: AREA CLINICA**

**Obiettivo:** l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica.

Settori scientifico disciplinari: F10X Urologia, F12B NEUROCHIRURGIA, F13C Chirurgia maxillo facciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia ed ostetricia.

## **AREA D: AREA DISCIPLINARE TERAPIA E TECNICA CHIRURGICA**

**Obiettivo:** l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialità.

Settori scientifico disciplinari: F08B Chirurgia plastica

## **AREA E: AREA DISCIPLINARE METODOLOGIE COMPLEMENTARI**

**Obiettivo:** lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attività chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative.

Settori scientifico disciplinari: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F08B Chirurgia plastica.

## **AREA F: ORGANIZZATIVA E GESTIONALE**

**Obiettivo:** lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico disciplinari: F08A chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

### **Art. 292**

La Scuola per l'ottenimento dei suoi scopi istituzionali si attiene pienamente a quanto previsto nella Tabella B1 (addestramento in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva), a pag. 19 del Supplemento della G.U. del 19.07.1995.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di:

- aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi.
- aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:
  1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore.
  2. almeno 250 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore.
  3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
  4. aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, ad almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

### **Art. 293**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

La Scuola a partire dall'A.A. 1996/1997 sulla base dell'ordinamento didattico come già specificato nel precedenti art. 291 per aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico/disciplinari nonchè sulla base del piano di studio e di addestramento professionale stabilito dal Consiglio della Scuola (art. 3 Cap. 3.1 D.M. 11.05.1995).

Il piano di studi è determinato dal Consiglio della Scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari come riportati nella Tabella A del D.M. 11.05.1995.

L'organizzazione del processo di addestramento professionale ivi compresa l'attività minima indispensabile svolta in prima persona per il conseguimento del Diploma è attuata nel rispetto di quanto previsto nella specifica Tab. B del D.M. 11.05.1995.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto Annuale degli Studi.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Verona, 30 OTT. 1996

IL DIRETTORE  
(Dot.ssa Elisa SILVESTRI)  
*Elisa Silvestri*

IL RETTORE  
(Prof. Mario Marigo)